

VERBALE DI ACCORDO EX ART. 47, L. 428/1990

Il giorno 15 dicembre 2010 in Roma, presso il Ministero dello Sviluppo Economico in via Molise 2, Roma,

Tecnogas S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede legale in Gualtieri (RE), via Strada Provinciale 63R, 111, rappresentata dai Commissari Straordinari prof. Avv. Massimo Confortini, prof. Avv. Antonio Rizzi, dott. Silvano Montaldo (di seguito "Tecnogas");

e

TECNO S.P.A., società italiana con socio unico, con sede legale in Gualtieri (RE), Strada Provinciale 63R n. 111 (di seguito, "TECNO") e interamente posseduta dalla società MMD General Trading LLC, società costituita ai sensi del diritto degli Emirati Arabi Uniti, con sede legale negli Emirati arabi Uniti in Dubai, Pearl Building, P.O. Box 181173, la quale interviene all'incontro odierno e partecipa al presente verbale di accordo ex art. 47, legge 428/1990, in qualità di garante delle obbligazioni assunte dalla propria controllata TECNO (di seguito, "MMD"), entrambe rappresentate dal Sig. Zareipour Moghadam Younes, giusta procura del 7 novembre 2010, rilasciata innanzi al Dott. Riccardo De Martino, funzionario delegato all'esercizio delle funzioni notarili presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata D'Italia Teheran (Iran), Rep. 765/2010;


e

la Fiom-Cgil nelle persone dei sigg.ri Valerio Bondi e Marco Righi, la Fim-Cisl nella persona del Sig. Giovanni Caruso e la Uilm-Uil nella persona del sig. Giancarlo Pelati in assistenza della R.s.u. aziendale (le "Organizzazioni Sindacali")

è stato sottoscritto il presente verbale di accordo ex art. 47, legge 428/1990.

Premesso che

- (i) con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 7 novembre 2008, Tecnogas è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. 347/2003 e sono stati nominati Commissari Straordinari il Prof. Avv. Massimo Confortini, il Prof. Avv. Antonio Rizzi ed il Dott. Silvano Montaldo (di seguito, i "Commissari Straordinari");
- (ii) in conformità a quanto previsto dal programma di cessione redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 347/2003 ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 23 maggio 2009, in data 14 luglio 2009, i Commissari Straordinari hanno avviato una procedura di vendita (la "Procedura di Vendita") avente ad oggetto, tra l'altro, il compendio aziendale




affidente ai beni e le attività di titolarità di Tecnogas (l'“Azienda”);

- (iii) in data 21 giugno 2010, MMD ha presentato ai Commissari Straordinari un'offerta vincolante per l'acquisto dell'Azienda, che prevedeva, tra l'altro, l'impegno della stessa a rendersi trasferitaria di tutti i rapporti di lavoro con il personale dipendente di Tecnogas (i “Dipendenti”), senza soluzione di continuità alla data di efficacia del trasferimento dell'Azienda;
- (iv) nel corso dello svolgimento della Procedura di Vendita, MMD ha raggiunto con le Organizzazioni Sindacali un'intesa sindacale, sospensivamente condizionata all'aggiudicazione della Procedura di Vendita, formalizzata in data 10 settembre 2010 (l'“Intesa Sindacale”);
- (v) in data 24 settembre 2010, i Commissari Straordinari hanno selezionato MMD quale aggiudicatario della Procedura di Vendita quale migliore offerente;
- (vi) in data 30 novembre 2010 MMD ha costituito la società TECNO, interamente posseduta in via diretta dalla stessa MMD, al fine di procedere all'acquisizione dell'Azienda;
- (vii) Tecnogas e MMD anche per conto di TECNO hanno dato avvio alla procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, in relazione all'operazione di trasferimento dell'Azienda;
- (viii) i Commissari Straordinari hanno esaurientemente e tempestivamente adempiuto agli obblighi di informazione verso le Organizzazioni Sindacali, mettendo le stesse in condizione di assolvere al meglio al mandato ricevuto dai lavoratori;
- (iv) il progettato trasferimento dell'Azienda assicura il mantenimento totale degli attuali livelli occupazionali e il perfezionamento dell'operazione prevede l'accollo da parte di TECNO del Debito TFR (come di seguito definito) con le modalità e nei termini che saranno oggetto di discussione nel corso dell'incontro odierno;
- (x) le Organizzazioni Sindacali, Tecnogas e TECNO hanno concordato di dar corso in data odierna all'esame congiunto dell'operazione, nell'ambito della suddetta procedura di informazione e consultazione sindacale;

tutto ciò premesso

tra le parti si conviene quanto segue:

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente verbale.
2. Nel corso dell'incontro sono state confermate le ragioni dell'operazione, in precedenza già esposte e condivise con le Organizzazioni Sindacali e fornite ulteriori informazioni sulle



conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i Dipendenti. In particolare, TECNO ha illustrato nel dettaglio ai presenti il proprio programma di riorganizzazione aziendale confermando i propri impegni già assunti nell'Intesa Sindacale.

3. (a) Con decorrenza dalla data di efficacia del trasferimento d'Azienda, i rapporti di lavoro dei Dipendenti proseguiranno, senza soluzione di continuità, con TECNO, con il mantenimento delle condizioni normative, contrattuali e salariali previste sia dagli accordi collettivi che risultanti dalle pattuizioni individuali, oltre che l'anzianità pregressa relativamente agli istituti ad essa collegati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli aumenti periodici di anzianità, il comporto di malattia ed il relativo trattamento economico, i periodi di preavviso). Tutto ciò nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e quanto previsto nel presente verbale.

(b) Ai rapporti di lavoro dei Dipendenti continueranno ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di lavoro ed aziendali (per tutte le parti ancora in vigore e per tutti gli elementi con carattere di ultrattività) ad oggi applicati da Tecnogas, sino alla relativa scadenza, salvo successivi rinnovi.

4. In coerenza con quanto previsto nell'Intesa Sindacale, TECNO e le Organizzazioni Sindacali ribadiscono quanto segue:

(a) Le Organizzazioni Sindacali garantiscono il proprio pieno sostegno in ordine al programma di riorganizzazione aziendale proposto da TECNO ai fini dell'accesso immediato, con decorrenza dalla data di efficacia del trasferimento dell'Azienda, all'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria ("CIGS") per la durata di 24 mesi (prorogabili nei termini di legge) per la totalità della forza lavoro (circa 450 dipendenti). In tal senso, TECNO, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, conferma un piano d'investimento complessivamente pari a 7 milioni di Euro da realizzarsi nel corso del triennio successivo al perfezionamento dell'acquisizione dell'Azienda; inoltre, in coerenza con il piano industriale prospettato, TECNO si impegna a mantenere la localizzazione delle attività produttive presso il sito industriale di Gualtieri (Reggio Emilia) per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di perfezionamento dell'acquisizione dell'Azienda.

(b) TECNO si impegna ad anticipare il trattamento di CIGS alle normali scadenze di paga. TECNO e le Organizzazioni Sindacali si attiveranno congiuntamente presso tutte le sedi competenti al fine di ottenere l'esame congiunto e la relativa approvazione del provvedimento di concessione dell'integrazione salariale nel più breve tempo possibile. A richiesta di TECNO, le Organizzazioni Sindacali offrono, inoltre, la loro disponibilità a partecipare ad eventuali incontri preparatori presso il Ministero del Lavoro, anche al fine di acquisire il preventivo

riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'accesso alla CIGS.

(c) Fermo restando il riconoscimento del principio della rotazione tra gli addetti, in merito all'utilizzo concreto della CIGS, in ogni caso da applicare nel rispetto ed in considerazione delle esigenze tecniche e produttive, quest'ultimo non verrà applicato per la fase di cosiddetto start-up della riorganizzazione produttiva, di durata non inferiore a 4 mesi dalla data di acquisizione dell'Azienda. I criteri di rotazione dovranno avere i requisiti della competenza per profilo professionale (secondo il criterio della fungibilità) e dovranno essere presi di comune accordo con la direzione. Entro il così detto periodo di start-up si prevede un incontro tra le parti per definire le modalità concrete di applicazione di tale principio (condividendo il riferimento generale dell'alternanza tra mese lavorato e mese di sospensione) e/o le valutazioni di eventuali necessità di proroga di tale meccanismo comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi dalla data di acquisizione dell'Azienda.


(d) Fino alla definizione di nuove intese a livello aziendale, TECNO assicura l'erogazione del PDR (premio di risultato) nella misura da ultimo applicata e precisamente nella somma annua di 373 €, da riconoscere a ciascun Dipendente, anche se sospeso con diritto all'integrazione salariale. La somma sarà erogata in misura proporzionale all'orario prestato in caso di part-time ed in ragione di tanti dodicesimi quanto risulteranno i mesi di effettiva durata del rapporto in caso di risoluzione comunque intervenuta in corso d'anno ed in caso di rapporti di lavoro a termine. La spettanza non sarà dovuta per i periodi di aspettativa non retribuita e di congedo parentale (astensione facoltativa).

(e) Le Organizzazioni Sindacali riconoscono a TECNO la facoltà di assumere figure di elevato profilo tecnico e commerciale ove oggi non disponibili nel perimetro aziendale.

5. Fatto salvo quanto precede, non è allo stato previsto alcun mutamento delle attuali sedi di lavoro né ad oggi sono prevedibili ricadute o conseguenze negative per i Dipendenti derivanti dal trasferimento d'Azienda.

6. Le parti concordano espressamente che TECNO assumerà nei confronti dei Dipendenti il debito di Tecnogas in relazione al pagamento del trattamento di fine rapporto – ivi compresi gli interessi e alle rivalutazioni previste dalla legge- (realizzando per tale via il trasferimento all'imprenditore in bonis del carico del tfr e della relativa posizione debitoria), nella misura risultante dallo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria Tecnogas, pari a complessivi Euro 6.339.561,43 (il "Debito TFR"), mediante accollo liberatorio ai sensi dell'art. 1273, secondo comma, cod. civ., e dunque con conseguente definitiva liberazione di Tecnogas di ogni corrispondente obbligazione relativa a tale Debito TFR.

7. L'accollo da parte di TECNO di cui al punto 6. che precede è subordinato alle seguenti

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'MS' on the right side. The text 'L'accollo da parte di TECNO di cui al punto 6. che precede è subordinato alle seguenti' is written above these signatures.

circostanze:

(a) che i Dipendenti sottoscrivano, nelle forme previste dagli artt. 410 e 411 cod. proc. civ., i verbali di conciliazione nel testo accluso al presente verbale quale Allegato 1, concedendo espressamente ampia liberatoria a Tecnogas per il Debito TFR relativo a ciascuno di essi Dipendenti (i "Verbali di Conciliazione");

(b) che TECNO e Tecnogas sottoscrivano il contratto definitivo di cessione dell'Azienda e la cessione di Azienda abbia effettivamente a perfezionarsi entro il 31 dicembre 2010.

Si precisa, inoltre, che l'efficacia dei Verbali di Conciliazione sarà sospensivamente condizionata alla sottoscrizione del contratto definitivo di trasferimento dell'Azienda ed al perfezionamento della cessione dell'Azienda da Tecnogas a TECNO entro il 31 dicembre 2010.

Come convenuto nell'intesa sindacale di cui al punto (iv) delle premesse, le parti concordano di procedere immediatamente all'attivazione delle procedure necessarie per l'ottenimento della Cigs che rimane lo strumento imprescindibile per la gestione del processo di riorganizzazione aziendale e di rilancio produttivo del complesso industriale.

8. Le Organizzazioni Sindacali assisteranno i Dipendenti nella sottoscrizione dei Verbali di Conciliazione, fornendo ogni informazione e chiarimento dagli stessi richiesto, e potranno in essere ogni ulteriore azione eventualmente necessaria e opportuna al fine di favorire tale sottoscrizione dei Verbali di Conciliazione da parte dei Dipendenti.

9. Quanto invece al debito di Tecnogas in relazione alla quota di trattamento di fine rapporto maturata a partire dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, che ha previsto l'obbligo per il datore di lavoro con più di 50 dipendenti di versare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" istituito presso l'INPS) sino al 7 novembre 2008 (data in cui Tecnogas è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria) (il "Debito TFR 2007-2008"), le parti concordano quanto segue:

(a) i Dipendenti che a seguito della suddetta riforma previdenziale hanno optato per la destinazione del trattamento di fine rapporto a favore del fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini - Cometa (il "Fondo Cometa"), e che dunque risultano ammessi allo stato passivo della procedura per il credito relativo ai versamenti non effettuati (quota relativa al Tfr optato, quota a carico aziendale, quota a carico del lavoratore sulla quale è stata effettuata regolare trattenuta dai compensi maturati) da parte di Tecnogas a favore del Fondo Cometa durante il periodo di riferimento, otterranno il pagamento integrale del Debito TFR 2007-2008, per la

parte spettante a ciascuno di loro, in sede di ripartizione dell'attivo da parte della procedura di amministrazione straordinaria;

(b) i Dipendenti che non hanno optato per la destinazione del trattamento di fine rapporto a favore di alcun fondo di previdenza complementare, e che dunque non sono stati ammessi allo stato passivo della procedura per il credito relativo ai versamenti non effettuati da parte di Tecnogas a favore del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" istituito dall'art. 1, comma 755, della L. 27/12/2006 n. 296, otterranno il pagamento integrale del Debito TFR 2007-2008, per la parte spettante a ciascuno di loro, direttamente a cura del suddetto "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" (e di regola per il tramite del datore di lavoro), secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.


10. MMD resterà in ogni caso solidalmente responsabile, unitamente a TECNO, per l'adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente verbale di accordo.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti si danno dunque reciprocamente atto di aver positivamente concluso la procedura di cui all'art. 47 della Legge nr. 428 del 29 dicembre 1990, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. nr. 18 del 2 febbraio 2001.

Fatto, letto e sottoscritto.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



YOUNES MOGHADAM ZAREIPOUR
M-q. di legge rapporto TECNO.SPA

YOUNES MOGHADAM ZAREIPOUR
M-q. di procuratore di MMD G.T.

VERBALE DI ACCORDO E CONCILIAZIONE SINDACALE

(art. 2113, comma 4, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533; artt. 410, 410 bis. così come modificati dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 80 e 411, comma 3, c.p.c.).

In data _____ dicembre 2010 presso lo stabilimento della Tecnogas S.p.A. di Gualtieri (Reggio Emilia), via Provinciale 63/R 111, 42044,

i sigg. GIOVANNI CARUSO, MARCO RIGHI, GIANCARLO PELATI, nella loro qualità di Conciliatori, designati, rispettivamente, dalle organizzazioni sindacali FIM-FIOM-UILM di Reggio Emilia;

hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale fra:

Tecno S.p.A., società costituita ai sensi del di diritto italiano, con sede legale in Gualtieri (RE), Strada Provinciale 63R n. 111 (di seguito "TECNO"), interamente posseduta dalla società MMD General Trading LLC, società costituita ai sensi del diritto degli Emirati Arabi Uniti, con sede legale negli Emirati arabi Uniti in Dubai, Pearl Building, P.O. Box 181173, la quale partecipa al presente verbale di accordo e conciliazione sindacale, in qualità di garante delle obbligazioni assunte dalla propria controllata TECNO (di seguito, "MMD"), entrambe rappresentate dal Sig. Zareipour Moghadam Younes, giusta procura del 7 novembre 2010, rilasciata innanzi al Dott. Riccardo De Martino, funzionario delegato all'esercizio delle funzioni notarili presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata D'Italia Teheran (Iran), Rep. 765/2010;

Tecnogas S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede legale in Gualtieri (RE), via Strada Provinciale 63R, 111, rappresentata dai Commissari Straordinari prof. Avv. Massimo Confortini, prof. Avv. Antonio Rizzi, dott. Silvano Montaldo (di seguito "Tecnogas"), che partecipano al presente atto in persona dell'Avv. Massimiliano Panci, dei Dott.ri Francesco Piscitello e Giampaolo Previti, giusta procura del 9 dicembre 2010 rilasciata per atto notar Gennaro Mariconda, Rep. n. 49521;

e

il Signor _____ (d'ora in poi denominato "Lavoratore"), già dipendente di Tecnogas, con l'assistenza delle RSU in persona dei Sig.ri Marani Nerino, Maione Claudio, Panizzi Pierangelo e Tacchi Tiziana.

I Conciliatori, accertata l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2115, comma 4, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533; artt. 410, 410 bis, così come modificati dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 80 e 411, comma 3, c.p.c..

I Conciliatori hanno, quindi, dato corso al tentativo d'amichevole e definitiva composizione della controversia avente per oggetto il trasferimento del rapporto di lavoro a seguito di cessione di ramo d'azienda.



Il tentativo ha avuto esito positivo, a seguito del quale i Conciliatori hanno preso atto che le Parti sono pervenute alla definizione di un accordo, nei termini che seguono.

Premesso che

- A) tra Tecnogas e il Lavoratore è in corso un rapporto di lavoro subordinato;
- B) Tecnogas e TECNO, hanno attivato la procedura di consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990 e successive modificazioni, per la cessione dell'intera azienda da Tecnogas a TECNO;
- C) la citata procedura sindacale è stata regolarmente esperita, come da verbale di intesa sindacale sottoscritto;
- D) il Lavoratore ha manifestato la volontà di aderire alle condizioni previste nel verbale d'intesa sindacale, raggiunto da Tecnogas e TECNO con le OO.SS.LL. nell'ambito della stessa procedura, di cui al precedente punto C);

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
- 2) il Lavoratore accetta il trasferimento del proprio rapporto di lavoro in capo a TECNO senza soluzione di continuità e operando l'art 2112 del Codice Civile e ferme restando tutte le disposizioni definite nel verbale di intesa sindacale di cui ex art 47 L 428/90 con effetto a partire dalla data di efficacia della cessione a quest'ultima dell'azienda oggi facente capo a Tecnogas ("Azienda"), rinunciando alla sua impugnativa in qualsivoglia sede;
- 3) TECNO assume nei confronti del Lavoratore il debito di Tecnogas in relazione al



pagamento del trattamento di fine rapporto (ivi compresi gli interessi e le rivalutazioni previste dalla legge), nella misura risultante dallo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria Tecnogas, pari ad Euro [●] (il "Debito TFR"), mediante accollo liberatorio ai sensi dell'art. 1273, secondo comma, cod. civ.;

- 4) MMD garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte da TECNO con il presente verbale di accordo, obbligandosi in via solidale con quest'ultima nei confronti del Lavoratore.
- 5) conseguentemente, il Lavoratore rinuncia alla garanzia di solidarietà, di cui all'art. 2112, secondo comma cod. civ., in relazione al Debito TFR, definitivamente liberando Tecnogas di ogni corrispondente obbligazione relativa a tale Debito TFR.

Le Parti convengono che l'efficacia del presente accordo è sospensivamente condizionata alla stipula del contratto definitivo ed al perfezionamento della cessione dell'Azienda da Tecnogas a TECNO entro il 31 dicembre 2010.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo viene stipulato ai sensi degli artt. 2113, comma 4, c.c. nel testo modificato dall'art. 6 della Legge 11.8.1973, n. 533, artt. 410, 410 bis, così come modificati dal D.Lgs. 31.3.1998, n. 80 e 411, comma 3, c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: Cassa Nazionale Lavoratori Metallurgici - I.L. - FGGG - ITALIA]